



COMUNE DI POZUOLI
Direzione 6
Servizio Cultura e Beni Culturali

**REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE
RELATIVE AGLI INGRESSI AI LUOGHI ED ISTITUTI DI CULTURA,
SULLE RIPRODUZIONI DI BENI CULTURALI
E SULL'UTILIZZO DEI LOCALI**

SOMMARIO

TITOLO I PRINCIPI E FINALITA'

Art.1. Ambito di applicazione

TITOLO II ACCESSO E BIGLIETTAZIONE

Art.2. Modalità di accesso

Art.3. Ingresso gratuito

Art.4. Ingresso agevolato

Art.5. Ingresso libero

Art.6. Tipologie di biglietto

Art.7. Ingresso a pagamento

Art.8. Servizio di biglietteria

TITOLO III RIPRODUZIONI DI BENI CULTURALI

Art.9. Divieti

Art.10. Riproduzioni fotografiche e riprese video

Art.11. Autorizzazioni alla riproduzione

Art.12. Uso delle riproduzioni

Art.13. Prestito di riproduzioni

Art.14. Obbligo di denominazione

TITOLO IV UTILIZZI

Art.15. Utilizzo dei locali e determinazione tariffe

Art.16. Incasso dei proventi

Art.17. Destinazione dei proventi

Art.18. Norme finali e transitorie

PRINCIPI E FINALITÀ

ART.1. Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso agli istituti e luoghi della cultura del Comune di Pozzuoli, la riproduzione degli stessi e delle opere in essi custodite, il prestito delle riproduzioni, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, nonché l'utilizzo di locali dei luoghi di interesse culturale per la realizzazione di attività culturali.
2. Luoghi della cultura di competenza del Comune di Pozzuoli:
 - a. Palazzo Toledo
 - b. Percorso Archeologico Rione Terra
 - c. Chiesa del Purgatorio
 - d. Palazzo Migliaresi
 - e. Largo Sedile dei Nobili

TITOLO II

ACCESSO E BIGLIETTAZIONE

ART.2. Modalità di accesso

1. L'accesso agli istituti e ai luoghi di cui all'art.1 è gratuito o a pagamento.

ART. 3. Ingresso gratuito

1. L'ingresso gratuito è consentito direttamente presso la biglietteria dell'istituto o luogo della cultura, tramite esibizione di idoneo documento attestante l'appartenenza a una delle seguenti categorie:
 - a. cittadini dell'Unione Europea o extracomunitari di età inferiore a 18 anni; i visitatori che abbiano meno di dodici anni devono essere accompagnati);
 - b. ai cittadini dell'Unione europea portatori di handicap e ad un loro familiare o ad altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria (Decreto Ministeriale n. 239 del 20 aprile 2006);
 - c. interpreti turistici dell'Unione Europea, quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;
 - d. membri dell'I.C.O.M. (International Council of Museums);
 - e. guide turistiche dell'Unione Europea nell'esercizio della propria attività professionale, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;
 - f. agli interpreti turistici dell'Unione europea quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;
 - g. gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e private dell'Unione Europea, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione e nel contingente stabilito dal capo dell'istituto per un massimo di 75 unità al giorno;
 - h. agli allievi dei corsi di alta formazione delle Scuole del Ministero (Istituto Centrale per il Restauro, Opificio delle Pietre Dure, Scuola per il Restauro del Mosaico);



- i. docenti e studenti iscritti alle facoltà di architettura, conservazione dei beni culturali, scienze della formazione e ai corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico storico-artistico delle facoltà di lettere e filosofia, alle accademie di belle arti, o a facoltà e corsi corrispondenti istituiti negli Stati membri dell'Unione Europea, mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;
 - j. visitatori dell'Unione Europea portatori di handicap e loro familiare o altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria;
 - k. operatori delle associazioni che svolgano, in base a convenzioni stipulate con il Comune di Pozzuoli o con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;
 - l. giornalisti in regola con il pagamento delle quote associative, mediante esibizione di idoneo documento comprovante l'attività professionale svolta.
 - m. docenti e studenti iscritti alle accademie di belle arti o a corrispondenti istituti dell'Unione Europea, mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;
 - n. docenti e studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica o perfezionamento post-universitario e dottorati di ricerca delle seguenti facoltà: architettura, conservazione dei beni culturali, scienze della formazione o lettere e filosofia con indirizzo archeologico o storico-artistico. Le medesime agevolazioni sono consentite a docenti e studenti di facoltà o corsi corrispondenti, istituiti negli Stati dell'Unione Europea. L'ingresso gratuito è consentito agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso, ai docenti mediante esibizione di idoneo documento;
 - o. docenti di storia dell'arte di istituti liceali, mediante esibizione di idoneo documento;
2. Per motivi di studio, ricerca attestata da Istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e di cultura italiani o stranieri, nonché da organi del Ministero, ovvero per particolari e motivate esigenze può essere consentito l'ingresso gratuito per periodi determinati a coloro che ne facciano richiesta.
 3. L'accesso alle biblioteche e agli archivi per finalità di lettura, studio e ricerca è sempre gratuito.
 4. L'ingresso è gratuito per i giovani di età inferiore a 25 anni o superiore a 65 anni, esclusivamente se residenti in Pozzuoli.

ART.4. Ingresso agevolato


1. L'importo del biglietto di ingresso è ridotto della metà per i cittadini dell'Unione europea di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni e per i docenti delle scuole statali con incarico a tempo indeterminato.
2. La stessa agevolazione si applica ai gruppi di visitatori formati da almeno 15 componenti. A tal fine, non si computano quanti abbiano diritto all'ingresso gratuito o agevolato ai sensi delle altre disposizioni del presente Regolamento.

ART.5. Ingresso libero

1. E' consentito l'ingresso libero la prima Domenica di ogni mese e in occasione di particolari avvenimenti o in attuazione di specifiche direttive del Ministro, sia in ambito nazionale che locale, resi noti attraverso il sito web del MiBACT o del Comune.

ART.6. Tipologie di biglietto

1. Le tipologie di biglietto d'ingresso sono le seguenti:
 - a. biglietto semplice, che consente l'accesso ad uno solo dei luoghi di cui all'art.1;
 - b. biglietto cumulativo, che consente l'accesso a più luoghi tra quelli indicati all'art.1;



- c. biglietto integrato, che consente l'accesso a uno o più luoghi indicati all'art.1, insieme a uno o più luoghi della cultura di altri enti pubblici o privati, e/o mostre, manifestazioni culturali, servizi aggiuntivi e convenzionati.
2. Le tipologie di biglietto di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non escludono l'accesso ai luoghi di cui all'art.1 mediante biglietto semplice.
3. In relazione a particolari esigenze possono essere previsti altri tipi di biglietti.
4. I biglietti di ingresso possono consistere in una carta, tessera magnetica o elettronica, leggibile da idonee apparecchiature poste all'ingresso degli istituti.

ART.7. Ingresso a pagamento

1. La Giunta Comunale con propria deliberazione stabilirà per l'ingresso a pagamento degli istituti e luoghi della cultura del Comune di Pozzuoli:
 - a. Il costo del biglietto semplice d'ingresso;
 - b. Il costo del biglietto cumulativo
 - c. Il costo del biglietto integrato, in relazione ai servizi di cui rende possibile la fruizione.

ART.8. Servizio di biglietteria

1. Le attività di emissione, distribuzione, vendita e verifica dei titoli di legittimazione all'ingresso degli istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 1, nonché quelle di incasso e versamento degli introiti costituiscono, agli effetti del presente Regolamento, il "servizio di biglietteria".
2. I titoli di legittimazione all'ingresso possono essere emessi e posti in vendita anche mediante apparecchiature informatiche e reti telematiche.
3. La Gestione dei Servizi può essere affidata in concessione a soggetti pubblici o privati.
4. Gli affidamenti sono disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi.
5. Le modalità di gestione dei servizi di biglietteria in concessione mediante apposite convenzioni nelle quali può essere previsto anche l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche sono definite dalla Giunta Comunale.
6. L'Amministrazione Comunale può stipulare accordi con soggetti pubblici o privati per l'abbinamento dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi di cui all'art. 1 con la fruizione di ulteriori attività espositive.
7. Le convenzioni di cui al comma 5 e gli accordi di cui al comma 8 possono anche regolare la pubblicità e le altre forme di promozione commerciale sui biglietti d'ingresso, nel rispetto delle norme sulle sponsorizzazioni.
8. Ai fini della determinazione dell'importo dei biglietti di cui al presente Regolamento, si tiene conto:
 - a. del rilievo culturale dei beni offerti alla fruizione,
 - b. della qualità degli allestimenti e dei percorsi espositivi,
 - c. dei livelli qualitativi dell'accoglienza e dell'offerta complessiva di servizi aggiuntivi,
 - d. della media annua degli ingressi all'istituto o al luogo,
 - e. delle caratteristiche socio-economiche del territorio di riferimento, con riguardo anche alla vocazione turistica e alla presenza di altri istituti e luoghi della cultura pubblici e privati nel territorio medesimo,
 - f. delle caratteristiche e dei livelli qualitativi dei servizi pubblici presenti sul territorio, con particolare riferimento alla rete di trasporti pubblici,
 - g. degli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste al comma 5.



TITOLO III
RIPRODUZIONI DI BENI CULTURALI

ART.9. Divieti

1. È di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti.
2. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del Dirigente Della Direzione 6, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contattodiretto con l'originale.

ART.10. Riproduzioni fotografiche e riprese video


1. Fuori dai casi previsti dal precedente art. 9, ai sensi del presente Regolamento, per riproduzioni di beni culturali si intendono quelle realizzate per fini diversi dall'utilizzo strettamente personale e comunque senza l'ausilio di strumentazione professionale.
2. Le riproduzioni relative agli istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 1 possono avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a. duplicazione di immagini fotografiche (stampe, negativi, fotocolor, diapositive, immagini digitali, a scansione ottica, etc.) già nella disponibilità dell'Archivio della Direzione 6 - Polo Culturale;
 - b. realizzazione ex novo di immagini fotografiche, effettuate dal Settore Musei e Biblioteche o dalla Direzione 6 - Polo Culturale;
 - c. professionista individuato dallo stesso o a cura del richiedente, con spese comunque a carico di quest'ultimo;
3. Nei casi in cui le riproduzioni vengano realizzate a cura del richiedente, deve essere depositata presso la Direzione 6 – Polo Culturale copia di ciascuna immagine o video realizzato.

ART.11. Autorizzazioni alla riproduzione

1. Le riproduzioni di cui al precedente art.10, comma 2, sono consentite previa esplicita autorizzazione dirigenziale ad istanza scritta, che ne specifichi le finalità.
2. L'autorizzazione del Dirigente della Direzione 6 - Polo Culturale, viene concessa dopo aver valutato la compatibilità delle finalità della riproduzione con le esigenze conservative del bene da riprodurre, nonché con il decoro del medesimo, in relazione all'utilizzo della riproduzione. Nell'autorizzazione viene specificato il corrispettivo da versare per la riproduzione, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

ART.12. Uso delle riproduzioni

1. Le riproduzioni non possono essere stampate né duplicate senza esplicita autorizzazione.
2. L'uso pubblico di qualsiasi tipo di riproduzione (pubblicazioni, mostre, realizzazioni video cinematografiche o multimediali, siti web, esposizione in luoghi aperti al pubblico etc.) è soggetto al pagamento dei relativi diritti, secondo quanto specificato dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.
3. Sono consentite le riproduzioni per uso personale o per motivi di studio e ricerca di soggetti privati che ne facciano richiesta, o di soggetti pubblici e gli enti di ricerca per finalità di studio



e/o di valorizzazione e/o di promozione del territorio. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione Comunale.

ART.13 Prestito di riproduzioni

1. È possibile richiedere gratuitamente in prestito riproduzioni fotografiche già realizzate edisponibili presso l'Archivio della Direzione 6 – Polo Culturale.
2. Il prestito dà diritto all'utilizzazione dell'immagine in via non esclusiva.
3. Il prestito è consentito previa esplicita autorizzazione a istanza scritta, che ne specifichi le finalità e la durata. L'autorizzazione viene concessa dal Dirigente della Direzione 6 – Polo Culturale dopo aver valutato la compatibilità tra le finalità del prestito e il decoro del bene riprodotto.
4. Il prestito è consentito previo versamento di una cauzione di € 70,00 per ogni riproduzione. Nel caso in cui l'immagine non venga restituita entro il termine stabilito nell'autorizzazione, verrà trattenuta la somma di € 30,00 sulla cauzione versata. Per ogni riproduzione perduta o deteriorata verrà trattenuto l'intero importo, salvo il caso di maggior danno che di volta in volta sarà quantificato in sede di rilascio di autorizzazione.

ART. 14 Obbligo di denominazione

1. Ogni riproduzione dovrà essere contrassegnata dalla dicitura riportante la denominazione dell'istituto o luogo della cultura oggetto della riproduzione stessa o presso cui è custodito il bene riprodotto e riportare il logo del Comune di Pozzuoli.
2. Di ogni opera a stampa o su supporto multimediale in cui compaia la riproduzione di un istituto o luogo della cultura del Comune di Pozzuoli di un bene in esso custodito dovranno essere depositate almeno n. 2 copie presso la Direzione 6 – Polo Culturale.

TITOLO IV


UTILIZZI DEI LOCALI

ART.15 Utilizzo dei locali per attività culturali e determinazione tariffe

1. L'utilizzo dei locali per la realizzazione di attività culturali è autorizzata dal Dirigente della Direzione 6 - Polo Culturale e viene concessa dopo aver valutato la compatibilità delle finalità dell'evento da realizzare con quelle proprie del luogo di cui s'intende fruire. Nell'autorizzazione viene specificato il corrispettivo da versare, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. La determinazione della tariffa per la realizzazione di manifestazioni, mostre, convegni, seminari, spettacoli, celebrazione di matrimoni o altro è determinata annualmente dalla Giunta Comunale.
3. E' concesso l'esonero dal pagamento della tariffa per la realizzazione di manifestazioni, mostre, convegni, seminari e spettacoli ed eventi promozionali per l'immagine della Città, di particolare pregio, di comprovato interesse pubblico, di rilevanza sovracomunale, oggetto di patrocinio dell'Amministrazione Comunale.

ART. 16 Incasso dei proventi

1. La corresponsione dei proventi avviene mediante versamento alla Tesoreria comunale, con indicazione della relativa causale.



2. La ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa al Dirigente della Direzione 6 – Polo Culturale. Non saranno accettate altre forme di pagamento. Si darà luogo all'erogazione del servizio richiesto, solo dopo aver acquisito la ricevuta di pagamento.

ART. 17 Destinazione dei proventi

1. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso sono destinati all'incremento e alla valorizzazione del patrimonio culturale comunale, in conformità alle disposizioni dell'art. 110 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Alla stessa finalità sono destinati gli introiti derivanti dalla riproduzione di beni culturali.

ART. 18 Norme finali e transitorie

1. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con lo stesso.
2. Le disposizioni del regolamento si applicano per quanto compatibili con le procedure e le prescrizioni del Codice dei Beni Culturali.
3. Per quanto non contemplato nel seguente Regolamento si fa rimando alla normativa vigente in materia.

